

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'OFFERENTE¹
RESPONSABILE CON PRESENZA SUPERIORE AL 50%
(art. 34 cpv. 3 lett. b RLCPubb/CIAP)

L'offerente

dichiara

per le commesse di servizio senza albi o registri professionali obbligatori (art. 34 cpv. 3 lett. b RLCPubb/CIAP), che

è un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro e adempie ai requisiti dell'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP².

(Luogo e data)

(Timbro e firma dell'offerente)

(Cognome e nome)

Note generali:

- Apponendo la firma al presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del *Codice penale svizzero* del 21 dicembre 1937 - [RS 311.0](#)) l'offerente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite e di quanto attestato dalla presente dichiarazione. Si dichiara inoltre disposto a comprovarle su richiesta. A tal fine il servizio competente dell'Amministrazione cantonale si riserva di controllare o fare controllare l'adempimento dei requisiti, segnatamente tramite la richiesta del contratto stipulato e/o le pezze giustificative delle remunerazioni che sono state versate a compenso dei servizi, così come di ogni altra prova utile. L'offerente è inoltre reso attento che la falsa indicazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura o di revoca dell'aggiudicazione e può comportare lo scioglimento del contratto da parte del committente (art. 25 LCPubb) ed eventuali sanzioni di natura contrattuale.
- L'offerente che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è inoltre passibile di sanzioni di cui agli artt. 45a e 45b LCPubb, ossia sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o esclusione da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni, rispettivamente multa sino a CHF 50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal diritto penale.

¹ La presente autocertificazione vale, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3^{bis} RLCPubb/CIAP, in sostituzione dei documenti attestanti l'attività richiesta dall'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.

² La presente autocertificazione non esenta l'offerente a trasmettere l'attestato federale di capacità (AFC) oppure il titolo necessario.

Art. 34 RLCPubb/CIAP (RL 730.110)

¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione.

²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

³Se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

^{3bis}L'autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l'attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

⁵Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.